

157

(ex INA CASA con promessa di futura vendita)

== che in forza dell'art. 35 della Legge 14.2.1963 n.60 le



attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione INA Casa furono trasferite alla Gestione Case per Lavoratori (GESCAL);

== che a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036 e successive modificazioni la Gestione Case per Lavoratori (GESCAL) è stata soppressa e che ai sensi dell'art.14 di detto decreto i beni immobili di proprietà della Gestione stessa sono stati devoluti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Provincia nel cui territorio si trovano;

== che tra i suddetti beni è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto;

== che in data 6.9.1982 decedeva in Ostuni il Sig Erriquez Francesco e che eredi legittimi, come risulta dalla situazione originaria di famiglia che si allega sub B), sono il coniuge Silibello Margherita per la quota di 1/3 ed i figli germani Erriquez Giuseppe, Camillo, Aldo, Cosimo Damiano e Vita, in comune per la quota di 2/3;

== che la predetta parte assegnataria ha chiesto, avendo ottemperato a tutti gli obblighi contenuti nel contratto di promessa di futura vendita, il trasferimento in proprietà dell'alloggio sopra descritto.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui contesto, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà denominato "I.A.C.P." ovvero "Istituto" e la predetta assegnataria "acquirente", si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - L'I.A.C.P., come sopra rappresentato vende e trasfertisce in proprietà a Silibello Margherita per 1/3 ed ai germani Erriquez Giuseppe, Camillo, Aldo, Cosimo Damiano e Vita, in comune per la quota di 2/3, che accettano ed acquistano, l'alloggio popolare compreso nel fabbricato sito nel comune di Ostuni, cantiere n. 6265, alla via Pisanelli, scala C, piano 1°, int. 4, composto di composto di n. 3 vani utili oltre gli accessori ed un locale scantinato distinto col il numero interno 4 e la comproprietà del lavatoio sul lastrico di copertura e area di pertinenza adibita a verde al piano terra di circa mq. 38 il tutto pari a n. 5,5 vani virtuali, oltre la proprietà "pro quota" e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina con via Pisanelli, via Tamburini e beni Albanese.

Il locale scantinato confina con terrapieno da due lati e beni Albanese.

Nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6341 in testa a Gestione INA CASA, foglio 89, particella 327/15, Corso da Malandrino, piano primo, categoria A/3 di 3°, vani 5,5, rendita di £. 577.500.

*Adm*

*Silibello Margherita  
Erriquez Giuseppe  
Erriquez Camillo  
Erriquez Aldo  
Erriquez Cosimo Damiano  
Erriquez Vita*



L'immobile oggetto del presente contratto é meglio indicato nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti e da esse firmata, si allega al presente atto sotto la lettera C) per formarne parte integrante e sostanziale.

L'alloggio viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dello "I.A.C.P." di ulteriori opere di ultimazione e migliorie.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di ricevere l'immobile come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza alcuna garanzia per vizi occulti.

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di £. DUEMILIONISEDICIMILA (£. 2.016.000), così come pattuito, di comune accordo nella promessa di futura vendita, stipulata il 24.10.1963.

Detto prezzo l'acquirente ha versato prima d'ora.

Pertanto l'Istituto subentrato, in virtù degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1036 in tutte le attività ed obbligazioni della GESCAL, rilascia all'acquirente ampia, definitiva e liberatoria quietanza, con rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Con il che la proprietà dell'alloggio citato con tutti i diritti, azioni, ragioni, vantaggi ed oneri si trasferisce all'acquirente sottoscritto che ne ha già il possesso materiale.

ART. 3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART. 4 - L'acquirente non potrà conseguire né in affitto né in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione in violazione del divieto di cui al comma precedente é nulla.

Art. 5 - A norma dell'art. 30 della L.R. n. 54 del 20.12.1984 l'amministrazione dello stabile passa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del codice civile. Qualora già costituito, l'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso, assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale la parte acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e



servizi vari suscettibili di variazioni annuali. Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, del quale é compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese saranno stabilite dal condominio stesso ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. Sono vietate le modifiche, trasformazione ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

ART. 6 - Con riferimento all'art. 40 L. 28.2.1985 n.47 e successive modificazioni e integrazioni, il legale rappresentante dell'Istituto venditore dichiara che le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unitá immobiliare dedotta nel presente contratto sono state iniziate anteriormente all'1.9.1967, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa in data odierna che al presente atto si allega sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e inscindibile.

L'acquirente dichiara di non aver apportato modifica alcuna né all'appartamento compravenduto né alla sua pertinenza né alle parti condominiali del fabbricato di cui esso fa parte e pertanto riconosce e conferma la perfetta regolarità urbanistica dell'immobile in oggetto.

In ottemperanza della Legge 26.6.1990 n. 165, la parte acquirente dichiara che il reddito dell'immobile é stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione é scaduto alla data dell'atto, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa in data odierna che al presente atto si allega sotto la lettera E) per formarne parte integrante ed inscindibile.

ART. 7 - A norma dell'art.10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dell'art.17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal coordinatore generale dell'IACP e, in caso di sua assenza o impedimento dal suo faciente funzioni.

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ART. 9 - Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano a qualsiasi iscrizione d'ufficio.

ART. 10 - Le spese, imposte e tasse comunque conseguenti al presente contratto sono a carico dell'acquirente.

ART. 11 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio, l'Istituto: nella propria Sede, l'acquirente: nell'alloggio assegnato ove l'Istituto potrà far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

761

ART. 12 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto é esclusivamente competente il foro di Brindisi.

ART. 13 - Le parti invocano l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Il legale rappresentante dell'Istituto alienante dichiara che il presente atto di assegnazione definitivo di alloggio é esente da INVIM perché conseguente a contratto con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti stipulato anteriormente all'1.1.1973, (Ris. 250224 del 31.3.1977 Dir. Gen. Tasse).

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio Paolo De Laurentiis di Ostuni che ne autentica le firme.

Il medesimo é autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi, addì 5 LUG. 1992

*Libello D'argheita*

*Enriquez Giuseppe*  
*Enriquez Carmello*  
*Enriquez Odo*  
*Enriquez Corrado Demian*  
*Enriquez Vito*

Rep. 20.784/3364

AUTENTICA DI FIRME  
Repubblica Italiana

Io sottoscritto Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo, Notaio in Ostuni, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brindisi

CERTIFICO

che, previa rinuncia dei comparenti, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i



signori:

Longo Antonio, ingegnere, nato a Francavilla Fontana l'8 giugno 1937 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto medesimo;

Dell'Anno Pietro, avvocato, nato a Fasano il 20.07.1939 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente e quindi legale rappresentante pro tempore denominato "ISTITUTO" a quanto sopra autorizzato con decreto della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 3 del 5.1.1990 che in copia autenticata si trova allegata sotto la lettera "A" all'atto autenticato da me Notaio il 15.5.1990 al rep. 10121, reg. il 22 detti al n. 22, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7620 del 30.7.1990 che in copia estratta conforme è allegata al presente sub A);

Silibello Margherita, pensionata, nata il 6 giugno 1920 a Ceglie Messapica e domiciliata in Ostuni a L.go F. Tamburini n. 3,

Erriquez Giuseppe, insegnante, nato il 12 ottobre 1950 a Ceglie Messapica e domiciliato in Ostuni a L.go Tamburini n. 3,

Erriquez Camillo, insegnante, nato il 31 ottobre 1951 a Brindisi e domiciliato in Ostuni a via Nicotera n. 11,

Erriquez Aldo, impiegato, nato il 13 settembre 1953 a Ostuni ove domicilia a via Camassa n. 5,

Erriquez Cosimo Damiano, impiegato, nato il 31 agosto 1956 a Ostuni ove domicilia a via C. Menotti n. 8,

Erriquez Vita, tecnico di laboratorio, nata il 21 settembre 1962 a Ostuni ove domicilia a via La Panoramica n. 15, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed al margine dei fogli intermedi come per legge.

I comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi addì 15 LUG. 1992

ORIGINE ALLEGATI  
È CONFORME ALL'ORIGINALE

Ostuni, addì 1 GIU. 2001

